



Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 23/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventitré** del mese di **aprile** alle ore **18:35** nella sala Sandro Pertini di Via Verdi.
Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente	Ruolo	Presente	Assente	Giustificato
Colombo Maurizio	Sindaco	Si		
Tomasini Valter Antonio	Vice Sindaco	Si		
Marana Angelo	Consigliere di Maggioranza	Si		
Suriano Meri	Consigliere di Maggioranza	Si		
Croci Eliana	Consigliere di Maggioranza	Si		
Merlin Marco	Consigliere di Maggioranza	Si		
Tagliente Giovanni	Consigliere di Maggioranza	Si		
Rossetti Stefania	Consigliere di Maggioranza	Si		
Leo Daniela	Consigliere di Maggioranza	Si		
Reguzzoni Enrico	Consigliere di Maggioranza	Si		
Sparacia Monica	Consigliere di Maggioranza	Si		
Stefano Gosio	Consigliere di Maggioranza	Si		
Biganzoli Sergio	Consigliere di Minoranza	Si		
Proto Vincenzo	Consigliere di Minoranza	Si		
Marchese Michela	Consigliere di Minoranza		Si	
Torno Paola	Consigliere di Minoranza	Si		
Poliseno Massimo	Consigliere di Minoranza	Si		

Totale Presenti: 16	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario: **Dott. Cesare Bottelli**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono presenti gli assessori esterni Enrica Buccelloni e Franco Colombo.

L'assessore al bilancio Valter Tomasini

PREMESSO che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

PRESO ATTO dell'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"*

VISTI:

- i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita: 683. *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;
- il comma 654, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art.1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27/12/2017, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto: *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- la delibera di ARERA n. 363/2021 del 03/08/2021 avente ad oggetto: *"Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MRT-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;

OSSERVATO che:

- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;

- all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";
- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
 - a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f);
 - b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
 - c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano stesso debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni prevedendo, peraltro, che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cardano al Campo non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, successivamente 363/2021, sono svolte pertanto dal Comune;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO CHE con propria deliberazione il Consiglio Comunale, in data odierna, ha validato l'aggiornamento obbligatorio biennale, per le annualità 2024-2025, del Piano Economico Finanziario (Pef) di cui al punto precedente in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal quale risulta un costo complessivo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di € 1.519.192,00;

VISTA la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il periodo 2024-2026 e il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

RITENUTO pertanto di procedere alla presentazione della deliberazione relativa all'approvazione delle Tariffe Tari anno 2024;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- l'art.3 del D.P.R. n. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- dopo aver effettuato tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5 del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5,6 e più componenti);
- il Comune di Cardano al Campo non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferita dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del D.P.R. n. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti - fissa e variabile - della tariffa;
- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 30 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle, senza possibilità di deroghe, nel caso non si dispongano di dati di effettiva misurazione;
- il comma 652 art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 27 della Legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 1093 della Legge 145 del 30.12.2018, prevede che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione di coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune, con popolazione superiore a 5000 abitanti, può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;
- per l'anno 2024, al costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari a € 1.519.192,00, derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, suddiviso secondo le voci che, in base al D.P.R. n. 158/1999, compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa, vengono detratte, ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 sia il contributo al gettito da parte di MIUR che il recupero per evasione ed elusione;
- occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.a e 2, per le utenze domestiche e 3.a e 4.a, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 e qui riassunte:
 1. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche:
Ka: coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (i suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato- tabella 1.a);
 2. Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche:
Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (tabella 2 del metodo normalizzato);

3. Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche:
Kc: coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a del metodo normalizzato);
4. Intervalli di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche:
Kd: coefficiente di produzione Kg/mq anno (tabella 4.a);

ATTESO che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:
 - Partite soggette a TARI nell'anno 2023 comprensive anche delle utenze dei non residenti e aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
 - Suddivisione dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);
 - Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999;
2. Utenze non domestiche:
 - I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2023, aggiornate secondo le rilevazioni effettuate durante tale annualità;
 - Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per le utenze non domestiche, nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva, previsti dal D.P.R. n. 158/1999 per ciascuna tipologia di attività, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti di produzione come specificato nell'allegato, al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie categorie;

RICHIAMATE:

- a) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2023 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- b) la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 27.04.2023 di approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RITENUTO, quindi, di determinare per l'anno 2024 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che si intende confermare il versamento della TARI in due rate scadenti il 30 settembre 2024 e 31 marzo 2025, come per l'anno 2023;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il D.Lgs. 116/2020 che ha riformato il d.lgs 152/2006, relativamente alle competenze dei Comuni in merito alla gestione dei rifiuti;
lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento dei controlli interni e di contabilità;

VISTO l'unito parere espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe del tributo TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2024, utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dall'aggiornamento del Piano Finanziario approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
- 4) di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs n 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale del 4%;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa rifiuti per l'anno 2024: 30 settembre 2024 e 31 marzo 2025, con possibilità di pagamento unico in coincidenza con la scadenza della prima rata (30 settembre 2024);
- 6) di dare atto che l'Organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B);
- 7) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, secondo la normativa vigente, per il tramite del Servizio tributario competente;
- 8) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il consigliere Michela Marchese entra nella seduta alle ore 19.15, prima della discussione della proposta al punto nr. 3 dell'ordine del giorno, e pertanto risulta presente alla votazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da separato processo verbale che formerà oggetto di approvazione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti:	17
astenuti:	0
votanti:	17
voti contrari:	5 (Biganzoli, Marchese, Proto, Torno, Poliseno)
voti favorevoli:	12

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe del tributo TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2024, utenze domestiche e non domestiche, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dall'aggiornamento del Piano Finanziario, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
- 4) di dare atto che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D.Lgs n 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale del 4%;
- 5) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa rifiuti per l'anno 2024: 30 settembre 2024 e 31 marzo 2025, con possibilità di pagamento unico in coincidenza con la scadenza della prima rata (30 settembre 2024);
- 6) di dare atto che l'Organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO B);
- 7) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, secondo la normativa vigente, per il tramite del Servizio tributario competente;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 17

astenuti: 0

votanti: 17

voti contrari: 5 (Biganzoli, Marchese, Proto, Torno, Polisenò)

voti favorevoli: 12

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- *definizione tariffe 2024 (Allegato A)*

- *parere Revisore (Allegato B)*

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE Reguzzoni Enrico	IL SEGRETARIO Dott. Cesare Bottelli
--	---



Città di Cardano al Campo

DEFINIZIONE TARIFFE TA.RI. 2024

1. Introduzione

Il Piano economico finanziario (PEF), predisposto sulla base del Metodo Tariffario (MTR-2) elaborato da Arera con la Deliberazione n. 363/2021, individua e classifica i costi che devono essere finanziati integralmente con la Tassa sui rifiuti (TARI).

Le deliberazioni tariffarie sono invece finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra le diverse tipologie di utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

2. Ripartizione costi tra fissi e variabili

La formulazione prevista dal DPR 158/1999 prevede la ripartizione tra costi fissi e variabili come indicato nella tabella seguente (*tab. 1*).

La normativa prevede che vengano inseriti nel totale variabile tutti i costi di raccolta, trasporto e trattamento sia del rifiuto indifferenziato, con una conseguente maggior incidenza dei costi variabili rispetto ai costi fissi.

PEF FINALE, IVA compresa	2023	2024
Costi Variabili PEF - Tv	863.121	949.739
Costi Fissi PEF - Tf	531.641	569.453

Tab.1

3. Ripartizione costi tra utenze domestiche non domestiche.

Le delibere tariffarie sono finalizzate a ripartire i costi indicati dal PEF tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo elaborato da ARERA, e pertanto a determinare le voci tariffarie da applicare ai parametri imponibili (superficie, numero degli occupanti).

A tal fine è necessario procedere alla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF, tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche.

Le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e relative pertinenze.

Le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999:

- le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere;
- le "comunità", espressione da riferire alle residenze collettive e simili (collegi e convitti, educandi, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

All'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto articolazioni, in quanto:

- le utenze domestiche sono suddivise in sei categorie in relazione al numero degli occupanti;
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta in 30 categorie.

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche.

Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- a. la necessità di esplicitare il criterio utilizzato;
- b. la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- c. la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

In particolare si può ricorrere a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà simili per tessuto sociale ed economico. E' possibile altresì una determinazione

“per differenza”, fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all’insieme delle utenze domestiche e non domestiche.

La ripartizione applicata dal 2019 viene mantenuta anche nel 2024 ed è pari al **63% per le utenze domestiche e al 37% per le utenze non domestiche**.

Nella previsione 2024, in virtù di un aumento dei costi fissi e variabili da 1.394.762 a 1.519.192 dovuto in via principale all’adeguamento ISTAT, si ottiene, come si vedrà di seguito nel dettaglio, una variazione in aumento delle tariffe.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche le percentuali di aumento sono pari al 6,30 %.

Per le utenze domestiche, calcolate sulla base della superficie occupata e del numero degli occupanti, ipotizzando una superficie di 75 mq per una abitazione, le percentuali di aumento variano da 8,20% (1 occupante) fino a 8,70% per 6 occupanti.

Si riporta nella tabella 2 la ripartizione calcolata e le basi di calcolo.

ANNO 2024			
	DOMESTICA	NON DOMESTICA	TOTALE
Superfici da tassare nel 2024 mq.	939.088	328.605	1.267.693
Utenze	7.099	630	7.729
Ripartizione carico tributario	63%	37%	100%

Tab.2

4. Evoluzione delle ripartizioni di calcolo nell’ultimo quinquennio

	2015	2016	2017	2018	Dal 2019
Domestica %	55	57	59	60	63
Non domestica %	45	43	41	40	37

Tab.3

5. Determinazione dei parametri K

5.1 Utenze domestiche

A) COEFFICIENTE PARTE FISSA KA

Ka è un coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Il DPR 158/99 non pone possibilità di variazioni, se non geografiche, di applicazione di detto coefficiente: conseguentemente dovrà essere applicata integralmente la tabella 1) allegata al decreto, utilizzano i parametri riferiti alla dimensione del Comune (> 5.000 abitanti), come segue:

Tab.4

Ka Coefficiente di adattamento per superficie E numero di componenti del nucleo familiare	
Numero componenti il nucleo	Comuni del Nord con più di 5.000 abitanti
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

B) COEFFICIENTE DI PARTE VARIABILE Kb

Kb è un coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Il DPR 158/1999 non pone possibilità di variazioni geografiche nell'applicazione di detto coefficiente, ma consente di applicare un valore determinato entro un range compreso tra un minimo e un massimo. Analizzando le informazioni desumibili dal carico tributario storico e della gestione dei rifiuti, sono stati previsti i parametri riportati nella tabella seguente:

Tab.5

Kb Coefficiente proporzionale di produttività in funzione			
n. componenti nucleo familiare	minimo	massimo	applicato
1	0,6	1	1
2	1,14	1,8	1,8
3	1,8	2,3	2,3
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	2,9
6 o più	3,4	4,1	3,4

5.2 Utenze non domestiche

A) COEFFICIENTE PARTE FISSA Kc E PARTE VARIABILE Kd

Kc è un coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Rappresenta la relazione di produttività tra le diverse categorie.

Kd è un coefficiente proporzionale di produttività per utenza non domestica in funzione della categoria di appartenenza (kg/mq).

Per quanto riguarda tali coefficienti, il Decreto pone la possibilità di scegliere tra un range di valori in funzione delle dimensioni del Comune e della sua collocazione geografica.

Tale range è stato ulteriormente ampliato ai sensi del D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 38/2014 permettendo nell'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell'allegato 1 al DPR 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%.

L'individuazione dei coefficienti impiegati è stata effettuata sulla base storica della gestione del servizio, cercando di adeguare i coefficienti (visti come coefficienti potenziali di produzione) alla reale produzione di rifiuti del territorio comunale.

I Kc e Kd applicati sono riportati rispettivamente nelle tabelle seguenti (tab. 6 e7).

Tab.6

Kc Coefficiente potenziale di produzione – attività per Comuni > 5.000 abitanti			
Categoria	KC Min	KC Max	Kc applicato
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20	1,01	0,4
N02 - Cinematografi e teatri	0,15	0,65	0,37
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,26	0,90	0,56
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,38	1,32	0,76
N05 - Stabilimenti balneari	0,19	0,96	0,38
N06 - Esposizioni, autosaloni	0,17	0,77	0,51
N07 - Alberghi con ristorante	0,60	2,46	1,64
N08 - Alberghi senza ristorante	0,48	1,62	1,08
N09 - Case di cura e riposo	0,50	1,88	1
N10 - Ospedali	0,54	1,94	1,07
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,54	2,28	1,52
N12 - Banche ed istituti di credito	0,28	0,92	0,61
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,50	2,12	1,41
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,56	2,70	1,8
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, ecc	0,30	1,25	0,83
N16 - Banchi di mercato beni durevoli	0,55	2,67	1,78
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,55	2,22	1,48
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,41	1,55	1,03
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,55	2,12	1,25
N20A - Attività industriali con capannoni di produzione	0,19	1,38	0,92
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,28	1,64	1,09
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,79	14,45	3,99
N23 - Mense, birrerie, hamburgerie	2,43	11,45	3,47
N24 - Bar, caffè, pasticceria	1,98	9,44	2,83
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,01	4,14	1,77
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	0,77	3,92	2,61
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,59	16,94	4,59
N28 - Ipermercati di generi misti	0,78	4,11	2,74
N29 - Banchi di mercato genere alimentari	1,75	10,38	6,92
N30 - Discoteche, night club	0,52	2,87	1,91

Tab.7

Kd Coefficienti di adattamento delle superfici "non domestiche" in base alla ipotetica produzione unitaria di rifiuti per mq. per categoria di appartenenza. Attività per Comuni > 5.000 abitanti			
Categoria	Kd Min	Kd Max	Kd applicato
N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,64	8,25	3,28
N02 - Cinematografi e teatri	1,25	5,25	3
N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,10	7,35	4,55
N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,13	10,82	6,25
N05 - Stabilimenti balneari	1,15	7,83	3,1
N06 - Esposizioni, autosaloni	1,41	6,33	4,22
N07 - Alberghi con ristorante	4,93	20,18	13,45
N08 - Alberghi senza ristorante	3,88	13,32	8,88
N09 - Case di cura e riposo	4,10	15,33	8,2
N10 - Ospedali	4,41	15,83	8,81
N11 - Uffici, agenzie, studi professionali	4,39	18,68	12,45
N12 - Banche ed istituti di credito	2,25	7,55	5,03
N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,08	17,33	11,55
N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,54	22,17	14,78
N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, ecc	2,46	10,22	6,81
N16 - Banche di mercato beni durevoli	4,45	21,87	14,58
N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,48	18,18	12,12
N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,38	12,72	8,48
N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,48	17,33	10,25
N20A – Superfici connesse ad Attività industriali in cui vengono prodotti rifiuti urbani	1,57	11,30	7,53
N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	2,25	13,37	8,91
N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22,84	118,46	29,23
N23 - Mense, birrerie, hamburgerie	19,89	93,83	25,46
N24 - Bar, caffè, pasticceria	16,22	77,33	20,76
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,28	34,01	14,51
N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	6,30	32,10	21,4
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29,38	138,84	37,61
N28 - Ipermercati di generi misti	6,41	33,68	22,45
N29 - Banche di mercato genere alimentari	14,35	85,17	56,78
N30 - Discoteche, night club	4,28	23,52	15,68

Si precisa che il comma 652 della Legge finanziaria per il 2014 – L. 147/2013 ha previsto che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,** l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Per l'anno 2024 vengono pertanto mantenuti invariati i coefficienti K individuati nel 2019-2020-2021-2022-2023, con particolare riguardo alle seguenti categorie, per le quali si è operato un abbattimento del 30% del coefficiente minimo:

N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
N23 - Mense, birrerie, amburgherie
N24 - Bar, caffè, pasticceria
N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

La regolamentazione della TARI prevede la seguente distinzione:

- ✓ **Riduzioni:** rientrano in questa fattispecie quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all'ammontare ordinario da applicare, per quelle fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 15,16 e 18 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011. Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché per assicurare la copertura dei costi, il minor gettito derivante, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del Piano finanziario.

Agevolazioni: le eventuali riduzioni ed esenzioni *atipiche* deliberate dal Consiglio comunale, che quindi non rientrano nelle caratteristiche sopradescritte e che quindi non sono correlate ad una diminuzione del costo del servizio, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse da quelle dai proventi della tassa rifiuti.

Nella tabella che segue sono riportate le riduzioni previste, dando atto che questo Comune non ha introdotto agevolazioni:

Tab.9

Tipologia	Riduzione applicata
Riduzione stagionale immobili a disposizione	5% con 1 componente
Riduzione cittadini iscritti all'AIRE	5% con 1 componente
Compostaggio domestico	15%
Utilizzo pannolini lavabili bambini < 3 anni	30%
Utilizzo pannolini lavabili asili nido privati	15%

TEFA - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale

Il tributo è attribuito alle Province a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale (Art. 19 del D. L. 504/92 - Art. 49, c. 17 del D.Lgs. 22/97) ed è applicato, come previsto dalla normativa, alle tariffe della tassa smaltimento rifiuti, nella misura ordinaria del 5%.

Il tributo provinciale è modulato in due fasce, sulla base del superamento del 75% di raccolta differenziata e detta l'aliquota è stabilita annualmente dalla Provincia, sulla base dei dati raccolti per Comune.

Per l'anno 2024, la Provincia di Varese ha determinato che il Comune di Cardano al Campo, avendo superato la suddetta percentuale, deve applicare l'aliquota del 4%, anziché del 5%.

TARIFE ANNO 2024

UTENZE DOMESTICHE					
Categoria	Nucleo familiare	Ka	Kb	Quota fissa	Quota variabile
Domestico	1 componente	0,80	1,00	0,3137	47,5029
Domestico	2 componenti	0,94	1,80	0,3687	85,5052
Domestico	3 componenti	1,05	2,30	0,4118	109,2566
Domestico	4 componenti	1,14	2,60	0,4471	123,5075
Domestico	5 componenti	1,23	2,90	0,4824	137,7584
Domestico	6 o più componenti	1,30	3,40	0,5098	161,5098

Legenda:

Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare

Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare

UTENZE NON DOMESTICHE					
Cat	Descrizione	Kc	Kd	Quota fissa	Quota variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,2663	0,445
2	Cinematografi, teatri	0,37	3,00	0,2463	0,407
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	4,55	0,3728	0,6173
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25	0,5059	0,848
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10	0,2323	0,3946
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,3395	0,5726
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1,0918	1,8249
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	0,719	1,2048
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20	0,6115	1,0440
10	Ospedale	1,07	8,81	0,6543	1,1217
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	1,0119	1,6892
12	Banche e istituti credito	0,61	5,03	0,4061	0,6825
13	Negozi abbigl., calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni dur.	1,41	11,55	0,9386	1,5671
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	1,1983	2,0053
15	Negozi partic. quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capp e ombr., antiq.	0,83	6,81	0,5525	0,924
16	Banchi mercato beni durevoli	1,78	14,58	1,0816	1,8454
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12	0,9852	1,6444
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettric.	1,03	8,48	0,6857	1,1506
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	10,25	0,8321	1,3907
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	0,6125	1,0217
21	Attività artigianali con produzione beni specifici	1,09	8,91	0,7256	1,2089
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,99	29,23	2,6562	3,9659
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,47	25,46	2,1220	3,2415
24	Bar, caffè, pasticceria	2,83	20,76	1,884	2,8167
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi ALIM.	1,77	14,51	1,1783	1,9687
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	1,7375	2,9035
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,59	37,61	3,0556	5,1029
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	1,6755	2,8583
29	Banchi di mercato, genere alimentare	6,92	56,78	4,2317	7,2291
30	Discoteche, night club	1,91	15,68	1,1680	1,9964

Legenda:

Kc coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Kd coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Gli importi indicati non comprendono l'addizionale provinciale (4%)



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Pece Luigi – Commercialista – Revisore legale
Via Principe Amedeo 41 - 46100 Mantova (MN)
Nominato con deliberazione C.C. 28 del 29.07.2021

VERBALE N. 9 DEL 15 APRILE 2024

OGGETTO: parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024”.

VISTI

- l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012 n. 174, al comma 1, lett. b) n. 7, che prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina le competenze del Consiglio in merito alla istituzione e ordinamento dei tributi;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022 di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti periodo 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dal quale risulta un costo complessivo per l'anno 2024 pari ad € 1.519.192,00;
- la delibera del Consiglio Comunale che ha validato l'aggiornamento obbligatorio biennale del Piano Economico Finanziario;
- la proposta di delibera di Consiglio Comunale di Cardano al Campo avente ad oggetto “Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024”;

PREMESSO CHE

- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, modificato dalla Legge n. 296/06 dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1 gennaio a cui il



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

medesimo bilancio di previsione fa riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2023 è stato aggiornato il DUP 2024-2026 ed il bilancio di previsione 2024-2026;
- il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe TARI 2024 in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'Ente, nella commisurazione della tariffa, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RISCONTRATO CHE

- l'Ente deve determinare le tariffe TARI 2024 relative alle utenze domestiche e non domestiche tenendo conto soprattutto dei criteri legati alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dell'articolazione delle tariffe dell'utenza non domestica in relazione alla produzione dei rifiuti;

TENUTO CONTO

- delle tariffe allegate alla proposta di delibera di Consiglio Comunale;



Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

- che alle tariffe TARI verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura determinata dall'amministrazione provinciale del 4%;
- le scadenze di pagamento della TARI viene fissata per l'anno 2024 il 30/09/2024 ed il 31/03/2025;
- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 9 aprile 2024 dai componenti responsabili ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Cardano al Campo avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024".

Cardano al Campo (VA), lì 15 aprile 2024

IL REVISORE
dott. Luigi Pece



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Proposta N. 16 del 09/04/2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024”

rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile: **Favorevole**

Cardano al Campo, 09/04/2024

IL RAGIONIERE CAPO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.



Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

Proposta N. 16 del 09/04/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024”

rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: **Favorevole**

Cardano al Campo, 09/04/2024

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.